



Bando per l'indizione della procedura valutativa dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo per l'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge 240/2010.

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 rubricato "Autonomia delle Università";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano in vigore dal 2012 e modificato con Decreto rettorale, 4 maggio 2020 n. 1889;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6, comma 14, con il quale è stata introdotta la procedura di valutazione ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori di ruolo;
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" in base alla quale viene meno il blocco della progressione automatica di carriera per il personale docente e ricercatore delle Università, sancito con Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 per il triennio 2011-2013 e successivamente prorogato per gli anni 2014 e 2015;
- VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che il regime della progressione stipendiale triennale per classi è trasformato il regime di progressione biennale per classi, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017;
- VISTO il D.R. n. 26876 del 6.10.2020 con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)";
- VISTO in particolare l'art. 2, comma 4, del sopra citato Regolamento;

DECRETA

Art.1 - Indizione della procedura

1. E' indetta la procedura per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato (di seguito "docenti") dell'Università degli Studi di Milano che al 30/11/2022 abbiano maturato, secondo il combinato disposto dell'art. 2 del DPR 232/2011 e della legge 205/2017, l'anzianità necessaria per l'inquadramento nella classe stipendiale superiore ai sensi del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 co.14 e 7, della legge 240/2010.



Art. 2. - Elenco degli aventi diritto

1. Gli aventi diritto a partecipare alla II^o procedura per l'anno 2022 sono riportati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 3 - Periodo di riferimento oggetto di valutazione

1. I periodi di riferimento oggetto di valutazione per l'attribuzione della classe sono rispettivamente:
 - Su base triennale, per i docenti che hanno preso servizio o hanno maturato il diritto alla valutazione entro il 31/12/2017;
 - Su base triennale, per i docenti che hanno maturato il diritto alla valutazione successivamente al 31/12/2017 e che non hanno ancora conseguito l'attribuzione della classe superiore, sia a seguito di valutazione negativa sia di mancata presentazione della domanda;
 - Su base biennale, per i docenti che hanno preso servizio successivamente al 31/12/2017 o che, a seguito di valutazione positiva su base triennale, hanno conseguito l'attribuzione della classe superiore;
2. In riferimento ai docenti che abbiano maturato il diritto alla valutazione triennale, come disposto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento è previsto che:
 - a) In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero a dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;
 - b) In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a ventiquattro ovvero a sedici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;
 - c) In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;
3. In riferimento ai docenti e ricercatori che abbiano maturato il diritto alla valutazione biennale, come disposto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento è previsto che:
 - a) In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a dodici ovvero a otto mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;
 - b) In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero a dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;



c) In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a dodici ovvero otto mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito;

4. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la relazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
5. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili ai fini della valutazione.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla procedura i docenti in servizio che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di valutazione per attribuzione della classe stipendiale triennale o biennale in conformità a quanto previsto all'art. 1 del presente bando.
2. Possono partecipare altresì, quali aventi diritto, i docenti cessati dal servizio che, prima della cessazione, hanno maturato l'anzianità utile ai fini della valutazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, sono altresì ammessi a partecipare i docenti in servizio che nelle tornate precedenti, pur avendo maturato i requisiti di anzianità per l'attribuzione della classe stipendiale superiore, non hanno presentato domanda o non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti minimi.
4. Sono esclusi dalla valutazione coloro che, nel triennio o biennio oggetto di valutazione, hanno un periodo di effettivo servizio inferiore a quello previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando.

Art. 5 - Requisiti minimi per la presentazione della domanda

1. Possono presentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore i docenti che, in riferimento al periodo oggetto di valutazione, hanno:
 - a) regolarmente compilato e chiuso il registro elettronico delle attività didattiche loro assegnate;
 - b) completato l'inserimento dei dati relativi alla propria produzione scientifica nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR;
 - c) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo curriculum vitae aggiornato.
2. Coloro che hanno svolto, nel periodo di riferimento, la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei, devono autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Domanda di partecipazione

1. La partecipazione alla procedura di valutazione avviene esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità stabilite nel presente articolo.



2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione è interamente ed esclusivamente telematica attraverso un'applicazione dedicata accessibile per il periodo di apertura della procedura, senza limitazioni di orario.
3. Alla procedura si accede mediante autenticazione con le proprie credenziali di accesso all'indirizzo mail di Ateneo (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica).
4. La procedura espone i seguenti dati in modalità precompilata: cognome e nome, data di nascita, qualifica, regime d'impegno, dipartimento di afferenza e settore scientifico-disciplinare nel quale il candidato è inquadrato.
5. Al candidato vengono sottoposte tre distinte sezioni (didattica, ricerca e gestione), anch'esse precompilate in modalità automatica dal sistema mediante acquisizione dei dati disponibili nelle banche dati di Ateneo.
6. Ciascun candidato, verificata la correttezza dei dati che lo riguardano riportati nelle predette sezioni, può segnalare le eventuali inesattezze all'indirizzo mail dedicato classi.stipendiali@unimi.it. È possibile integrare autonomamente i dati non presenti negli archivi informatici di Ateneo, inserendoli nell'apposito campo note.
7. Per quanto riguarda la didattica, nella domanda compaiono le ore di didattica frontale assegnate per anno accademico a ciascun candidato e quelle effettivamente svolte che risultano dai registri *on line* delle attività regolarmente chiusi.
8. Per le attività gestionali, nella domanda compaiono gli incarichi gestionali di cui all'art 8, comma, 1 del Regolamento. In riferimento all'attestazione della presenza ai Consigli di Dipartimento, i docenti dovranno caricare sulla piattaforma il relativo documento sottoscritto, in formato .pdf.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sul contenuto delle attività autocertificate dai candidati svolte nel triennio o biennio considerato.
10. Alla conclusione della compilazione, la domanda deve essere firmata digitalmente in modalità Pades. La mancanza della firma comporta l'esclusione dalla procedura. Per completare la procedura il candidato deve effettuare l'upload della relazione sul complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, da compilare secondo lo schema allegato, e della dichiarazione del Direttore del Dipartimento attestante la presenza alle sedute del Consiglio.
11. In riferimento ai dati inseriti manualmente, tale inserimento costituisce autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
12. La presentazione della domanda si conclude con l'invio della stessa, da confermare all'ultima schermata della procedura. Il sistema notifica la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica di Ateneo del candidato.
13. Nell'eventualità in cui il candidato intenda modificare una domanda già inviata, o uno dei suoi allegati, dopo l'invio, è necessario che lo stesso richieda agli Uffici competenti dell'amministrazione l'annullamento formale della precedente domanda attraverso l'invio di una mail all'indirizzo dedicato classi.stipendiali@unimi.it . In seguito all'annullamento, sarà possibile presentare una nuova domanda fatto salvo che l'invio si concluda entro i medesimi termini di scadenza del presente bando.



14. La domanda di partecipazione deve essere inviata, con le modalità sopra previste, a pena di esclusione, entro il **30/11/2022**.
15. La domanda, unitamente alla relazione, deve essere inviata per conoscenza anche al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 7 - Esclusione dalla procedura

1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
2. Sono cause di esclusione dalla procedura:
 - a) la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza del bando;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 - c) la mancanza di uno dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5;
3. L' esclusione può essere disposta in qualsiasi momento con decreto rettorale.

Art. 8 - Valutazione delle attività didattiche

1. Nella valutazione dell'attività didattica si tiene conto dei seguenti criteri:
 - i professori sono valutati positivamente se abbiano regolarmente svolto nei corsi di studio di primo e di secondo livello, nelle scuole di specializzazione e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le ore di didattica frontale loro assegnate, così come disposto dal vigente "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Milano";
 - i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se abbiano svolto regolarmente le attività didattiche integrative, di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e di verifica dell'apprendimento che sono state loro assegnate, ovvero se in tale periodo abbiano contribuito al sostenimento dell'offerta formativa dell'Ateneo con l'assunzione di compiti didattici curriculari.
2. Sono fatti salvi i casi di riduzione del carico didattico autorizzato dai competenti Organi di governo e i casi, debitamente documentati, di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
3. Le ore di didattica frontale effettivamente svolte sono verificate sulla scorta dei dati registrati sul registro online delle attività, debitamente compilato e chiuso dagli interessati.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore o di Prorettore Vicario.

Art. 9 - Valutazione delle attività di ricerca

1. I docenti sono valutati positivamente in riferimento all'attività di ricerca ove risultino autori, nel triennio o biennio solare precedente l'emanazione del bando, di almeno due lavori scientifici presenti nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR, rispondenti ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca.
2. In riferimento alla valutazione dell'attività di ricerca, esclusivamente nei settori concorsuali per i quali il valore soglia, relativo alla numerosità delle pubblicazioni normalizzato sullo stesso arco temporale, per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la fascia



superiore, risulti inferiore al criterio di cui sopra, la Commissione di valutazione potrà tenere conto della specificità della singola istanza.

3. Se il candidato è in possesso dei requisiti richiesti, la procedura indica che il candidato “soddisfa il requisito”. Se nessuna delle pubblicazioni del candidato ha i requisiti di cui al comma 1, o se questi non ha pubblicazioni, la procedura indica che il candidato “non soddisfa il requisito”.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore o di Prorettore Vicario.

Art. 10 - Valutazione delle attività gestionali.

1. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per coloro che abbiano assunto funzioni di responsabilità, ricoprendo uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore Vicario; Prorettore; Componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; Direttore di Dipartimento; Presidente di Collegio didattico e/o Coordinatore di corso di laurea o di laurea magistrale, Presidente di Comitato di direzione di Facoltà/Scuola, Direttore di scuola di specializzazione; Coordinatore di dottorato; Componente del Nucleo di valutazione dell’Ateneo, Componente del Presidio Qualità d’Ateneo, Componente dell’Osservatorio della ricerca; Direttore del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale D’Ateneo.
2. Per i docenti che non abbiano svolto nessuna delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo nel periodo di osservazione, costituisce elemento di positiva valutazione l’aver partecipato ai lavori del Consiglio del Dipartimento di rispettiva appartenenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie, fermo restando quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. La suddetta percentuale è computata sulla base dei verbali ufficiali conservati presso le segreterie dipartimentali e deve essere attestata dal Direttore del Dipartimento.

Art. 11 - Commissione di valutazione

1. Le procedure per la valutazione dei candidati sono svolte da una Commissione composta da tre docenti a tempo pieno dell’Ateneo, designati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nominata con Decreto rettorale il cui mandato ha durata di un anno dalla nomina e non è rinnovabile.
2. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno diritto all’attribuzione della progressione stipendiale per classi nell’anno di mandato della Commissione.
3. Eventuali istanze di riconsiliazione nei confronti di uno o più componenti della commissione da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della nomina della Commissione sul sito web dell’Ateneo.
4. La commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine può essere prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per comprovati e giustificati motivi.
5. L’esito della valutazione per l’attribuzione della classe consiste in un giudizio positivo oppure negativo.
6. Acquisiscono il diritto all’attribuzione della classe stipendiale superiore i docenti che conseguano una valutazione positiva in tutti e tre gli ambiti delle attività valutate (didattica, ricerca e attività gestionali).



7. Coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento.

Art. 12 - Approvazione degli atti

1. La Commissione trasmette all'Amministrazione gli atti relativi alla procedura per l'approvazione. Gli atti sono approvati dal Rettore con proprio decreto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione degli stessi.
2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo, entro i tre giorni successivi alla sua emanazione.
3. I competenti Uffici dell'Amministrazione provvedono a notificare a coloro che hanno riportato un giudizio negativo, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, il termine entro il quale far pervenire al Rettore le proprie eventuali opposizioni.

Art. 13 - Ricorsi

1. Fatta salva l'impugnazione in sede giurisdizionale, gli interessati possono proporre, avverso l'esito della valutazione, ricorso al Rettore. I ricorsi devono essere presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.
2. Sui ricorsi decide il Rettore nei quindici giorni successivi alla loro presentazione.

Art. 14 - Attribuzione della classe stipendiale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone l'attribuzione della classe stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 e all'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, coloro che non hanno presentato domanda, entro i termini e secondo le modalità previste, nella precedente tornata di valutazione, e coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione del diritto. In tal caso, il triennio o biennio utile ai fini della valutazione e la decorrenza della classe sono differiti di un anno.
3. Le somme corrispondenti alla mancata attribuzione delle classi è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 15 - Trattamento dati personali

1. I dati personali inclusi nella domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa conformemente al Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati emanato con D.R. n. 1127 del 09/03/2021.



Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. L'unità amministrativa di riferimento è l'ufficio Programmazione e gestione del personale docente. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Daniela Falcinelli.
2. Per informazioni è possibile contattare via mail l'Ufficio di riferimento all'indirizzo classi.stipendiali@unimi.it

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica le vigenti disposizioni normative e regolamentari di Ateneo.

Art. 18 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul portale web dell'Ateneo unitamente all'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura e allo schema di relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali.

IL RETTORE
Elio Franzini

Allegati:

- 1 Elenco degli aventi diritto alla valutazione
- 2 Schema di relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali